



COMUNE di TOLLO

Medaglia d'argento al merito civile

paese dell'uva e del vino



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4130; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

Tollo, 04 Dicembre 2021 Prot. n. 8390

Id. flusso n. 33/Gab.Sind

ORDINANZA SINDACALE N° 33 DEL 04/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO DAL 06.12.2021 AL 15.01.2022.

IL SINDACO

- Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
- Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;
- Richiamate le dote di Sua Eccellenza il Prefetto di Chieti nostro Prot. n. 00922244 del 30/11/2021 e n. 009384 del 03/12/2021 con cui ha sottolineato la recrudescenza della propagazione del virus;
- Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà in Piazza della Liberazione e Via Roma e nelle vie limitrofe al centro, per la importanza sociale, culturale, religiosa, commerciale, un maggiore afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;
- Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si possa verificare un incremento di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, fiere, attività commerciali e pubblici esercizi;
- Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Tollo occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;



COMUNE di TOLLO

Medaglia d'argento al merito civile

paese dell'uva e del vino



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4130; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

- Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;
- Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 già prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021 e ne prescrive l'uso per le situazioni in cui << non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti >>; Ritenuto di rafforzare detta prescrizione con un provvedimento ad hoc riguardante le zone del centro storico nel periodo natalizio in concomitanza con l'incremento dei flussi di persone legati alle iniziative commerciali, culturali, religiose o sociali.
- Visti: • la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017; • il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5; • la Legge n. 833/1978; • il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48; • il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132; • il R.D. 18 giugno 1931, n. 773; • il R.D. 6 maggio 1940 n. 635; • la Legge 25 agosto 1991, n. 287; • la Legge 24 novembre 1981, n. 689 • il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.; • il DPCM del 2 marzo 2021; • Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105; • l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021; • il vigente Regolamento di Polizia Urbana • il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche; • il D.L. 26 Novembre 2021 n. 172

ORDINA

- Dalle ore 00.01 di Domenica 5 Dicembre 2021 alle ore 24.00 di Sabato 15 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 24.00, nelle seguenti vie e piazze: • Via Crocevecchia • Via Garibaldi • Via Nazario Sauro • Via Principe di Piemonte • Via Mazzini • Via Trieste • Via Santa marina • Piazza Della Liberazione • Via Roma • Via Veneto • Piazza Caduti di Nassyria • Via Gramsci • Parco Pubblico Leonardo, Marcellina e Falcone (cosiddetto Anfiteatro) è fatto obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

ORDINA ALTRESI'

- ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito



COMUNE di TOLLO

Medaglia d'argento al merito civile

paese dell'uva e del vino



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4130; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 e € 3.000,00. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

- Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa: ▪ mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di Domenica 5 Dicembre 2021 alle ore 24.00 di sabato 15 Gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Tollo nonché adeguatamente pubblicizzata sugli organi di informazione di carattere locale. L'efficacia ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza fino alla scadenza fissata, fatta salva ulteriore proroga correlata all'emergenza sanitaria in corso;

INCARICA

tutte le forze di polizia nazionali e locali della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza;

DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso per opportuna conoscenza:

al Prefetto di Chieti (Ufficio Territoriale del Governo di Chieti), al Questore di Chieti, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tollo, alla Polizia Municipale di Tollo, alla Comandante della Guardia di Finanza di Chieti, e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico.

Il Sindaco di Tollo

Angelo Radica